SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 aprile 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1990, n. 78.

Regolamento di attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente contributi straordinari all'editoria speciale periodica per non vedenti . . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 3 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani. Pag. 4

DECRETO 4 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala. Pag. 5

DECRETO 4 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca. Pag. 5

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 11 aprile 1990.

Nomina dei commissari del gruppo Ercole Marelli, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 5

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Siena

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 6

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un capannone industriale da parte di Ceceri Antonio. (Deliberazione n. IV/51367) . . . . Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ardesio (località Vodala) dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un edificio per ricovero di viaggiatori e di sciatori su un'area posta al di sopra della quota di 1600 metri s.l.m. da parte della soc. Iris S.p.a. di Gromo. (Deliberazione n. IV/51368). Pag. 9

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1990, n. 58, recante: «Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali» . . . . Pag. 10

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 13 aprile 1990, n. 10.

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, categoria 5 . . . . Pag. 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari onorari in Villa Regina, Necochea e Trelew (Argentina) e limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici stessi Pag. 17

Entrata in vigore della convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e del relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980 . . . . Pag. 18

Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Individuazione di enti pubblici di informazione statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale . . . Pag. 18

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 13 aprile 1990 . . . . Pag. 19

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 21

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare un'eredità . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione alunni collegio Ghislieri di Pavia ed autorizzazione alla stessa ad accettare un legato . . . . Pag. 21

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche . . . Pag. 21

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani. Pag. 21

Regione Puglia:

Variante al piano regolatore generale del comune di Foggia. Pag. 22

Variante al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Brindisi . . . . Pag. 22

Regione Marche: Variante al piano regolatore generale del comune di Falconara Marittima . . . . Pag. 22

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 24 marzo 1990 concernente: «Piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma del luglio 1987 nella regione Marche». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1990). . . . . Pag. 22

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1990, n. 78.

Regolamento di attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente contributi straordinari all'editoria speciale periodica per non vedenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Possono accedere alla ripartizione del contributo straordinario di lire 500 milioni annui di cui al comma 5 dell'art. 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese editrici di periodici per non vedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e braille.

Art. 2.

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 è effettuata annualmente ripartendo tra gli aventi diritto un quinto dell'importo complessivo in parti uguali e la somma restante in proporzione al numero delle uscite, nonchè alla diffusione di ciascuna testata.

Art. 3.

1. Le domande annuali di ammissione ai contributi, da compilarsi su carta da bollo a firma del legale rappresentante, dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Via Boncompagni, n. 15 - c.a.p. 00187 Roma, a mezzo raccomandata postale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti. Per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 le domande dovranno essere inviate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle domande devono essere allegati:

a) per le società e gli enti morali: copia autentica in bollo dell'atto costitutivo, dello statuto e dei verbali di assemblea contenenti le nomine degli organi sociali in carica alla data della domanda; per le imprese individuali: certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) elenco delle testate edite, ivi comprese quelle su nastro magnetico, corredato dai certificati di registrazione delle medesime presso il tribunale competente, nonché da un prospetto indicante per ciascuna testata i giorni di uscita e le copie diffuse di ciascun numero. Tali dati dovranno essere comprovati mediante l'invio di dichiarazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni circa il numero delle copie spedite, ovvero di altra documentazione utile a dimostrarne la veridicità;

c) un numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei contributi;

d) l'indicazione del codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa, nonché del mezzo di pagamento prescelto.

3. Le imprese editrici dovranno tenere a disposizione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la collezione completa delle testate edite con riferimento al periodo per il quale si chiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo due anni dalla relativa liquidazione.

Art. 4.

1. Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione consultiva avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione al contributo previsto dal comma 5 dell'art. 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di predisporre la ripartizione del contributo stesso fra gli aventi diritto.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) un Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale la presiede;

b) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

c) il consigliere coordinatore dell'Ufficio per l'editoria e la stampa;

d) il consigliere coordinatore del Servizio per le provvidenze all'editoria, alla radiofonia ed alla stampa italiana all'estero;

e) un rappresentante designato dal Ministro per gli affari sociali;

f) un rappresentante del Ministero del tesoro;

g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

h) un rappresentante del Ministero della sanità;

i) tre rappresentanti designati dalle tre associazioni aventi il maggior numero di iscritti fra quelle che hanno come proprio compito istituzionale la tutela dei non vedenti e che ne facciano domanda, documentando i requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'ufficio di segreteria è composto da due funzionari del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per comodità di consultazione si trascrive il testo dell'intero art. 28 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

«Art. 28 *(Ente nazionale per la cellulosa e la carta)*. — 1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno 1988, in lire 25 miliardi per l'anno 1989 e in lire 25 miliardi per l'anno 1990.

3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate exstracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

5. A valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo è riservato un contributo straordinario di 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e *braille*».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo del comma 5 dell'art. 28 della legge n. 67/1987 si veda la nota al titolo.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota agli articoli 1 e 4:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 28 della legge n. 67/1987 si veda la nota al titolo.

90G0119

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Trapani è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale.

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani è accertato per il giorno 3 marzo 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1788

DECRETO 4 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Marsala è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala è accertato per i giorni 26 e 27 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1789

DECRETO 4 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Sciacca è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca è accertato per i giorni 27 e 28 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1790

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 1990.

Nomina dei commissari del gruppo Ercole Marelli, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, 25 giugno 1981, 25 giugno 1981, 25 giugno 1981, 1° luglio 1981, 1° luglio 1981, 1° luglio 1981, 1° luglio 1981, 13 maggio 1982, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria, rispettivamente, le S.p.a. Ercole Marelli & C., Ercole Marelli elettromeccanica generale, Aermarelli, Officine Adda, ITEM - Impianti tecnologici Ercole Marelli, Rotos Pompe, Ercole Marelli aeraulica, Ercole Marelli componenti, la S.r.l. E.P.S. - Energy Production System, ed è nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Considerato l'avvenuto decesso dell'ing. Renato De Leonardis e la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Ercole Marelli & C., Ercole Marelli elettromeccanica generale, Aermarelli, Officine Adda, ITEM - Impianti tecnologici Ercole Marelli, Rotos Pompe, Ercole Marelli aeraulica, Ercole Marelli componenti e della S.r.l. E.P.S. - Energy Production System, citate nelle premesse sono nominati commissari il prof. Fabrizio Lemme, nato a Roma il 31 agosto 1936, il prof. Marcello Piga, nato a Roma il 6 maggio 1930 e l'avv. Marcello Tajani, nato a Pagani (Salerno) il 7 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A1787

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto il riordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 aprile 1989, per il riordino della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 129 al 142 relativi alla scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia

Art. 129. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della mobilità binoculare, del trattamento pre e post operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il diploma di ortottisti-assistenti in oftalmologia.

Art. 130. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.

Art. 131. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di scienze oftalmologiche.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 132. — Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 133. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
ottica fisica e fisiopatologica;
ortottica;
psicologia infantile.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;
elementi di neuroftalmologia;
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica.

3° Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia);
ortottica;
nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
nozioni di medicina legale (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 134. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni, ambulatori/laboratori:

I ortottica;
II ortottica/sala operatoria;
III elettrofisiologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta, e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 135. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 29 agosto 1989

Il rettore: BERLINGUER

90A1792

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un capannone industriale da parte di Ceceri Antonio. (Deliberazione n. IV/51367).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Ceceri Antonio per la realizzazione di capannone industriale su area ubicata nel comune di S. Giuliano Milanese, mappali 195, 196, 197, 198 e 199, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, per la presenza del cavo vettabbia, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «sociale», come evidenziato dalla delibera della giunta municipale n. 727 del 17 luglio 1989;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia con l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della massiccia urbanizzazione secondaria presente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella mancanza di particolari prescrizioni di qualificazione o di riqualificazione da un punto di vista paesistico ambientale;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Giuliano Milanese mappali 195, 196, 197, 198 e 199, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione l'ambito territoriale n. 9 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di San Giuliano Milanese copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 febbraio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A1777

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ardesio (località Vodala) dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un edificio per ricovero di viaggiatori e di sciatori su un'area posta al di sopra della quota di 1600 metri s.l.m. da parte della soc. Iris S.p.a. di Gromo. (Deliberazione n. IV/51368).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da soc. Iris di Gromo, per la realizzazione di edificio per ricevere viaggiatori e sciatori su area ubicata nel comune di Ardesio, mappale 406 censuario di Ardesio, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «sociale», dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali come da deliberazione del consiglio comunale di Ardesio n. 51 del 24 aprile 1989;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che la realizzazione dell'edificio consente la predisposizione di un ricovero per viaggiatori e sciatori nonché di relativi servizi e pronto soccorso;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico e verificato che l'intervento proposto dalla soc. Iris S.p.a. è teso a migliorare la situazione esistente in quanto verrebbe demolita una precaria struttura che dal punto di vista paesaggistico risulta non accettabile e che inoltre il progetto presentato andrebbe a soddisfare le prescrizioni di legge contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367 (regolamento generale per funicolari, aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone);

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ardesio (località Vodala), mappale 406, censuario di Ardesio, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al n. 1) della precedente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Ardesio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 febbraio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A1778

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1990), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1990, n. 58 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 24 marzo 1990), recante: «Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26 *(a)*, è abrogata. Con effetto dal 1° febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonché agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'articolo 4.

2. Il personale di cui alla tabella allegata, in servizio alla data del 1° settembre 1989 presso il Fondo di cui al comma 1 e che risulti in servizio anche alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero della marina mercantile, in connessione con la progressiva cessazione delle operazioni di liquidazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto ministeri maggiormente rappresentative su base nazionale, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale nell'ambito dello stesso Fondo alla data del 1° settembre 1989.

4. Fino alla data del definitivo inquadramento, il personale del Fondo conserva il trattamento economico percepito alla data del 1° settembre 1989. In ogni caso l'eventuale differenza tra detto trattamento economico e quello che a tale personale compete a seguito dell'inquadramento è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

5. Per la ricongiunzione dei servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso il Fondo gestione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 *(b)*.

6. Al personale di cui al comma 4 è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Il fabbisogno derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 482 miliardi per il ripiano del disavanzo patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 1989 ed in lire 16 miliardi per spese di personale, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, lire 2 miliardi per il quadriennio 1992-1995 e lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

(a) La legge n. 26/1981 recava: «Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161».

(b) La legge n. 29/1979 reca: «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali».

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali.

1-bis. *Dalla data di cui al comma 1 sono soppressi il trattamento di integrazione per mancato avviamento e gli istituti ad esso collegati.*

2. Per assicurare l'equilibrio gestionale delle compagnie e dei gruppi portuali, le misure delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali sono rideterminate a norma dell'articolo 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 *(a)*, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento alle componenti del costo delle prestazioni non coperte da riserva ai sensi dell'articolo 110 del codice della navigazione *(b)*, *sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, nonché l'associazione nazionale dei porti.*

(a) L'art. 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. n. 328/1952, è così formulato:

«Art. 203 (*Tariffe di lavoro*). — Le tariffe di cui all'art. 112 del codice, e le norme per la loro applicazione sono formate dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale e sono approvate con decreto del direttore marittimo previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile».

(*b*) Il testo dell'art. 110 del codice della navigazione è il seguente:
«Art. 110 (*Compagnie e gruppi portuali*). — La maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Le compagnie hanno personalità giuridica.

Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento.

Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie.

Salvo casi speciali stabiliti dal Ministro per la marina mercantile l'esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi».

Art. 3.

1. *Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (a), è differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Una quota delle suddette 4.000 unità, fino al limite massimo di 650, è riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, tale termine viene prorogato al 31 dicembre 1993.*

1-bis. *Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, nonché quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni.*

2. Il fabbisogno derivante dalla applicazione del comma 1 è valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per l'anno 1992 e lire 432 miliardi complessivamente per il quinquennio 1993-1997.

3. Gli oneri accessori conseguenti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennità contrattuali collegate alla cessazione anticipata del servizio sono valutati in lire 108 miliardi per il 1990, lire 72 miliardi per il 1991 e lire 108 miliardi per il 1992.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (*a*), è differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991. *Detto beneficio non cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovrà interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessità operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonché i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilità nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili.*

5. Il fabbisogno derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

6. *A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5* i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali *ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova* vengono assoggettati alla normativa generale della cassa integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164 (*b*). *I termini, i criteri, le modalità per l'applicazione di detto beneficio, che dovranno tener conto della specificità del settore, saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il 31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.*

7. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85 (*c*), nonché quelle di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (*a*).

8. Fino al 31 dicembre 1992 non è consentito procedere alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi portuali ed eventuali maggiori esigenze dei traffici dovranno essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilità dei lavoratori portuali tra porti. Il lavoratore che beneficia dell'indennità di cassa integrazione ai sensi del comma 4 cessa dal beneficio qualora rifiuti di accettare la nuova sistemazione occupazionale.

8-bis. - *È consentito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato.*

(*a*) Il testo degli articoli 8, 9 e 12 del D.L. n. 873/1986 è riportato in appendice.

(*b*) La legge n. 164/1975 reca provvedimenti per la garanzia del salario.

(*c*) Il testo dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 4/1989 è riportato in appendice.

Art. 3-*bis.*

1. *Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali posti in cassa integrazione guadagni negli anni 1985 e 1986 vengono applicate le norme previste all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26* **(a)**.

(a) Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 873/1986 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 3.

Art. 4.

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:

a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992, *ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine;*

b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;

c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 *(a)*, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica.

2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del Collegio è scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri è nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilità indicata al comma 1, lettera *c*).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la gestione di liquidazione è assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 *(b)*.

4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato può avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore è tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 *(b)*, unitamente ad una relazione del collegio sindacale.

6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.

7. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi è assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi.

8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La relativa tabella *A*, da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989), elenca gli enti e gli organismi pubblici che vi sono soggetti.

(b) Il testo dell'art. 3 della legge n. 1404/1956 è riportato in appendice.

Art. 4-*bis*

1. *I proventi derivanti agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dalla devoluzione di tutte le tasse e diritti marittimi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni sono destinati ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali e per altri compiti di istituto e, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, al ripianamento di disavanzi di gestione anche attraverso accensione di mutui.*

Art. 4-*ter*

1. *Qualora risultino disponibilità finanziarie non utilizzate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 3, sono rimborsate dallo Stato, a carico delle suddette disponibilità, agli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona le rate di ammortamento relative agli anni 1990 e*

1991 riguardanti i mutui già contratti dagli stessi enti al 31 dicembre 1985, sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati. Le disponibilità sono ripartite in proporzione all'entità delle rate dei mutui contratti da ciascun ente portuale. Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi del comma (6) dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni ***(a)****. Ai suddetti rimborsi si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597* ***(b)****.*

2\. *Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini sono autorizzati, per l'acquisto e la realizzazione di attrezzature e di impianti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, a contrarre mutui o a chiedere prestiti agevolati alla Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità all'uopo dettate dalla stessa Cassa.*

(a) Il comma (6) dell'art. 3 del D.L. n. 103/1983 (Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti). come sostituito dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 469, prevede che: «Per il pagamento del contributo di cui al precedente comma 5 [contributo concesso a taluni enti. fra i quali sono compresi gli enti portuali, per il pagamento degli interessi sulla somma mutuata. per l'intera durata del mutuo, pari al 10% della somma stessa, *n.d.r.*], sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 10.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987».

(b) Il quarto comma dell'art. 55 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedeva che: «Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere *b)* e *c)*, vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci». Le disposizioni del D.P.R. n. 597/1973 sono state sostituite, dal 1° gennaio 1988, da quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; in particolare le disposizioni di cui al quarto comma surriportato sono state sostituite da quelle contenute nel comma 3, lettera *b)*. dell'art. 55 del testo unico, del seguente tenore:

«3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

(omissis):

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 53. Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci».

Art. 5.

1\. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

FONDO GESTIONE
ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI

Unità	Livello	Qualifica
2	9	Vice direttore
4	8	Capo servizio
7	7	Capo ufficio
14	5	Impiegato di concetto
4	4	Archivista/Digitatrice
6	3	Autisti/Commessi/Dattilografi
37		

APPENDICE

Con riferimento alla nota ***(a)*** *all'art. 3:*

Il D.L. n. 873/1986 reca: «Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali» (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1987). Si trascrive, nell'ordine, il testo dei relativi articoli 8, 9 e 12:

«Art. 8. — 1. Ai lavoratori posti fuori produzione. ai sensi dell'art. 7, [si veda in questa stessa appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 3, *n.d.r.*], è corrisposta, con effetto dal 1° marzo 1987 e per la durata della sospensione, una indennità pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984, n. 469 [recante modifiche al D.L. 6 aprile 1983, n. 103, portante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti, *n.d.r.*], e prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987.

2\. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventidue mesi.

3\. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

4\. I periodi di sospensione per i quali è corrisposta la indennità di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'indennità per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito è calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti.

5\. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

6\. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni [recante estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati, *n.d.r.*].

7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennità e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari.

8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988».

«Art. 9. — 1. Con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'art. 7 [si veda in questa stessa appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 3, *n.d.r.*] è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413 [recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi; il titolo III riguarda la posizione assicurativa, *n.d.r.*].

2. La domanda di pensionamento è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'art. 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma, comunque, entro il 31 dicembre 1988.

3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e dà luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'art. 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

8. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non è cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'art. 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.

10-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonché delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalità di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte».

«Art. 12. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1988, per i dipendenti degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi portuali e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e per i controllori merci del porto di Venezia di cui all'art. 7, non trova applicazione l'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

2. É abrogato il comma (11) dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230».

Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni richiamate nel comma 4 e nel comma 6 dell'art. 9 del D.L. n. 873/1986 soprariportato:

«Art. 30 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983). — (1) Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i riscatti, le indennità e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni è liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro.

(2.1) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

(3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività, sulla base di apposita certificazione degli enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.

(4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.

(4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975».

L'articolo unico della legge 2 maggio 1984, n. 104, ha disposto che il comma (4.1) dell'art. 30 di cui sopra è da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilità a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.

«Art. 10 del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) (*Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata*). — Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegnato è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

È fatto, in ogni caso, salvo l'importo di L. 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.

La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.

Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti.

Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa è differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, è data facoltà, purché sia ancora in servizio, di chiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.

Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

«Art. 10 del D.L. n. 49/1986 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego). — 1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni».

«Art. 100 della Costituzione. — La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito».

Il comma (16.3) dell'art. 3 del D.L. n. 103/1983 (Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: «Gli enti portuali, allo scopo di affermare la loro funzione di soggetti della programmazione portuale e di stabilire uno stretto rapporto con altri segmenti del trasporto terrestre, coerenti con lo sviluppo della portualità, possono partecipare e promuovere la costituzione di società e/o consorzi, le cui finalità siano strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli enti».

L'art. 6 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale), richiamato nell'art. 12 del D.L. 873/1986 sopraripportato, è così formulato:

«Art. 6. — Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (*).

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati (*).

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della stessa legge.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 156 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 17 febbraio 1988), ha dichiarato: 1) l'illegittimità dell'art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791; 2) l'illegittimità dell'art. 6, secondo comma, stesso decreto, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

Il comma (11) dell'art. 3 del D.L. n. 103/1983 (per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 4-*ter*, abrogato dall'art. 12 del D.L. n. 873/1986 sopratrascritto, prevedeva l'inapplicabilità ai lavoratori degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici e delle compagnie e dei gruppi portuali delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Con riferimento alla nota (c) all'art. 3:

Il comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 4/1989 (Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti) prevede che: «Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 [trattasi del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, *n.d.r.*] e 2 [si riferisce al personale di cui all'art. 9 del D.L. n. 873/1986: si veda al riguardo in questa stessa appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 3, *n.d.r.*] sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro il 31 dicembre 1989, con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Con le medesime procedure sono altresì stabiliti i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali».

L'art. 7 del D.L. n. 873/1986 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 3] soprarichiamato così recita:

«Art. 7. — 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4-*bis*. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche e del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 1404/1956 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) è il seguente:

«Art. 3. — Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1 [i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, *n.d.r.*], l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa di conto e quella di responsabilità verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1».

90A1650

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 13 aprile 1990, n. 10.

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, categoria 5.

Con regolamento CEE in corso di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» CEE, le importazioni di maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia (cat. 5 - N.C.D.S.A. 6101 1090; 2090; 3090; - 6102 1090; 2090; 3090 - 6110 1010; 1031; 1039; 1091; 1099; 2091; 2099; 3091; 3099) vengono sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale con il sistema del duplice controllo nell'ambito del seguente limite quantitativo valido per tre mesi a partire dal 20 marzo 1990: pezzi 46.000.

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione III, corredata dal mod. 01 - modelli di protocollazione reperibile presso le stesse camere di commercio.

Le domande per l'importazione dei prodotti spediti a partire dal 20 marzo 1990 debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità indonesiane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europa n. L 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dall'Indonesia prima del 20 marzo 1990 potranno essere importati previo rilascio di autorizzazione automatica ministeriale a condizione che in dogana siano accompagnati dalla polizza di carico o da altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

La presente cricolare integra la circolare n. 8/88 del 9 febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.

Il Ministro: RUGGIERO

90A1793

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari onorari in Villa Regina, Necochea e Trelew (Argentina) e limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici stessi.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Necochea (Argentina) è determinata come segue: i Partidos di Necochea, Loberia e San Cayetano della provincia di Buenos Aires.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Giorgio Cassina, vice console onorario in Necochea (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Necochea, Loberia e San Cayetano della provincia di Buenos Aires, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 29 marzo 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare onoraria in Trelew è determinata come segue: i dipartimenti di Viedma, Telsen, Gastre, Rawson, Gaiman, Martires e Florentino Ameghino della provincia del Chubut.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

La sig.na Maria Esther Terrone, agente consolare onorario in Trelew (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Viedma, Telsen, Gastre, Rawson, Gaiman, Martires e Florentino Ameghino della provincia del Chubut, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 29 marzo 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare onoraria in Villa Regina (Argentina) è determinata come segue: il «Departamento de General Roca (Provincia de Rio Negro)» limitatamente alle località di Villa Regina, Mainquè, Ing. Huergo, Chinchinales e Ing. Romero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Luigi Cassani, agente consolare onorario in Villa Regina (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente il «Departamento de General Roca (Provincia de Rio Negro)» limitatamente alle località di Villa Regina, Mainquè, Ing. Huergo, Chinchinales e Ing. Romero, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 29 marzo 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A1794

Entrata in vigore della convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e del relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.

Il giorno 30 marzo 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con procollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e del relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 aprile 1982, n. 286, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1982.

In conformità all'art. 27.2, la convenzione è entrata in vigore il giorno 30 marzo 1990.

90A1795

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

Individuazione di enti pubblici di informazione statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale

Con decreto ministeriale 31 marzo 1990, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, recante norme sul Sistema statistico nazionale e nella riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica, sono stati individuati per far parte del Sistema statistico nazionale i seguenti enti ed organismi pubblici di informazione statistica:

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);

Istituto nazionale per lo sviluppo della congiuntura (ISCO);

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale del lavoro (ISFOL);

Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

90A1797

MINISTERO DEL TESORO

N. 74

Corso dei cambi del 13 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1230,500	1230,500	1230.50	1230,500	1230,500	1230.50	1231.510	1230,500	1230,500	—
E.C.U.	1503,050	1503,050	1502 —	1503,050	1503.050	1503.050	1503,150	1503.050	1503.050	—
Marco tedesco	734,790	734.790	735,75	734,790	734.790	734,79	734.890	734.790	734.790	—
Franco francese	218,880	218,880	219,15	218,880	218,880	218,88	218.770	218.880	218.880	—
Lira sterlina	2019,600	2019,600	2023 —	2010,600	2019,600	2019.60	2018 —	2019.600	2019,600	—
Fiorino olandese	653,010	653,010	653,80	653,010	653,010	653,010	652,700	653.010	653,010	—
Franco belga	35,527	35,527	35,53	35,527	35,527	35,527	35,533	35.527	35,527	—
Peseta spagnola	11,582	11,582	11,62	11,582	11,582	11,582	11,567	11,582	11,582	—
Corona danese	192,570	192,570	193,10	192,570	192,570	192,570	192,610	192.570	192.570	—
Lira irlandese	1968.800	1968,800	1972 —	1968.800	1968,800	1968.800	1971.750	1968.800	1968.800	—
Dracma greca	7,600	7.600	7,58	7.600	7.600	7.600	7.570	7.600	7.600	—
Escudo portoghese	8,305	8.305	8.31	8,305	8.305	8.305	8.287	8.305	8.305	—
Dollaro canadese	1056.500	1056,500	1055 —	1056,500	1056,500	1056,50	1056.990	1056.500	1056.500	—
Yen giapponese	7.764	7,764	7,79	7,764	7.764	7,764	7,778	7,764	7,764	—
Franco svizzero	829 —	829 —	829,50	829 —	829 —	829 —	828,950	829 —	829 —	—
Scellino austriaco	104,538	104,538	104.60	104,538	104,538	104,538	104.535	104.538	104,538	—
Corona norvegese	188,580	188,580	189 —	188.580	188,580	188,580	188.990	188.580	188.580	—
Corona svedese	202,060	202,060	202,55	202.060	202,060	202,06	201,890	202.060	202.060	—
Marco finlandese	309,750	309,750	310,50	309,750	309.750	309,75	310,500	309.750	309.750	—
Dollaro australiano	942 —	942 —	943 —	942 —	942 —	942 —	942 —	942 —	942 —	—

Media dei titoli del 13 aprile 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	99,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,100
» » » 22- 6-1987/91	92,750
» » » 18- 3-1987/94	77,025
» » » 21- 4-1987/94	76,600
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,050
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,200
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,600
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,425
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	88,475
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100.075
» » » » 16- 8-1985/90	100.125
» » » » 18- 9-1985/90	100.100
» » » » 18-10-1985/90	100,225
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,125
» » » » 1-12-1983/90	100,875
» » » » 18-12-1985/90	100,325
» » » » 1- 1-1984/91	101,025
» » » » 17- 1-1986/91	100,325
» » » » 1- 2-1984/91	101,050
» » » » 18- 2-1986/91	100,225
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	100,525

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,850
» » » »	1- 5-1984/91	100,775
» » » »	1- 6-1984/91	100,800
» » » »	1- 7-1984/91	100,650
» » » »	1- 8-1984/91	100,675
» » » »	1- 9-1984/91	100,650
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,675
» » » »	1-12-1984/91	100,475
» » » »	1- 1-1985/92	100,475
» » » »	1- 2-1985/92	100,375
» » » »	18- 4-1986/92	99,950
» » » »	19- 5-1986/92	99,325
» » » »	20- 7-1987/92	99,450
» » » »	19- 8-1987/92	99,950
» » » »	1-11-1987/92	99,125
» » » »	1-12-1987/92	98,900
» » » »	1- 1-1988/93	98,600
» » » »	1- 2-1988/93	98,425
» » » »	1- 3-1988/93	98,475
» » » »	1- 4-1988/93	98,775
» » » »	1- 5-1988/93	99,100
» » » »	1- 6-1988/93	99,575
» » » »	18- 6-1986/93	97,950
» » » »	1- 7-1988/93	99,750
» » » »	17- 7-1986/93	98,025
» » » »	1- 8-1988/93	99,450
» » » »	19- 8-1986/93	97,600
» » » »	1- 9-1988/93	99 —
» » » »	18- 9-1986/93	97,225
» » » »	1-10-1988/93	99,200
» » » »	20-10-1986/93	97,575
» » » »	1-11-1988/93	99,200
» » » »	18-11-1986/93	97,575
» » » »	19-12-1986/93	98,200
» » » »	1- 1-1989/94	98,975
» » » »	1- 2-1989/94	98,700
» » » »	1- 3-1989/94	98,700
» » » »	15- 3-1989/94	98,425
» » » »	1- 4-1989/94	98,775
» » » »	1- 9-1989/94	97,700
» » » »	1-10-1987/94	98 —
» » » »	1- 2-1985/95	99,325
» » » »	1- 3-1985/95	96,125
» » » »	1- 4-1985/95	95,650
» » » »	1- 5-1985/95	95,775
» » » »	1- 6-1985/95	96,050
» » » »	1- 7-1985/95	96,975
» » » »	1- 8-1985/95	96,025
» » » »	1- 9-1985/95	95,975
» » » »	1-10-1985/95	96,425
» » » »	1-11-1985/95	96,125
» » » »	1-12-1985/95	96,775
» » » »	1- 1-1986/96	96,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,575
» » » »	1- 2-1986/96	97,025
» » » »	1- 3-1986/96	96,700
» » » »	1- 4-1986/96	96,150
» » » »	1- 5-1986/96	96,125
» » » »	1- 6-1986/96	96,550
» » » »	1- 7-1986/96	96,900
» » » »	1- 8-1986/96	95,550
» » » »	1- 9-1986/96	95,675
» » » »	1-10-1986/96	94,050
» » » »	1-11-1986/96	94,225
» » » »	1-12-1986/96	94,475
» » » »	1- 1-1987/97	94,350
» » » »	1- 2-1987/97	94,450
» » » »	18- 2-1987/97	94,400
» » » »	1- 3-1987/97	94,375
» » » »	1- 4-1987/97	94,275
» » » »	1- 5-1987/97	94,325
» » » »	1- 6-1987/97	94,375
» » » »	1- 7-1987/97	94,050
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	93,975
» » » »	1- 9-1987/97	96,200

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	15- 4-1990	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,775
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	100,950
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,775
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,625
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,950
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,525
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,625
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,700
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,500
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,475
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,525
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,400
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,250
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,350
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,425
» » »	9,25%	1-10-1990	98,775
» » »	11,50%	1-10-1990	99,650
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,450
» » »	9,25%	1-11-1990	98,675
» » »	9,25%	1-12-1990	98,550
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,375
» » »	11,50%	1-11-1991	97,800
» » »	11,50%	1-12-1991	98 —
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,950
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,750
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,350
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,425
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,650
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,200
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,900
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,675
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,400
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,975
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,550
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,575
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,200
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,350
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,325
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,875
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,075
» » »	12,50%	1-10-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,650
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,750
» » »	12,50%	1-11-1993	96,825
» » »	12,50%	17-11-1993	96,800
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,800
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	99,950
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,950
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,800
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,800
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,750
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,125
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94,100
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,675
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,875
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M13040

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di geometria superiore.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di farmacia:

metodi fisici in chimica organica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica superiore;
fisica teorica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di lettere e filosofia:

tecniche sperimentali di ricerca.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:

matematica finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1796

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1990, registro n. 1 Università, foglio n. 390, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Maria Nosei ved. Pasquali.

90A1798

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione alunni collegio Ghislieri di Pavia ed autorizzazione alla stessa ad accettare un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1990, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 103, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione alunni del collegio Ghislieri, con sede in Pavia, ne è stato approvato lo statuto ed è stata autorizzata l'accettazione del legato disposto in suo favore dalla sig.na Maria Rossi.

90A1799

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4° Hippos - Salone Mediterraneo del cavallo, che avrà luogo a Bari dal 31 maggio 1990 al 3 giugno 1990.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nello Star - 21° Salone internazionale, che avrà luogo a Milano dal 24 maggio 1990 al 25 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 6° Salone dei servizi, che avrà luogo a Bari dal 7 settembre 1990 al 17 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra nazionale dell'autoveicolo industriale, che avrà luogo a Bari dal 7 settembre 1990 al 17 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 14° Salone dell'alimentazione vini liquori e dolciaria, che avrà luogo a Bari dal 7 settembre 1990 al 17 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 5° Salone delle macchine, attrezzature ed impianti, che avrà luogo a Bari dal 7 settembre 1990 al 17 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 16° Orolevante - Salone oreficerica, gioielleria, argenteria, orologeria, che avrà luogo a Bari dal 19 ottobre 1990 al 22 ottobre 1990.

90A1800

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 200,9.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1990 rispetto a marzo 1989 risulta pari a più 6,1 (seivirgolauno).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1990 rispetto a marzo 1988 risulta pari a più 12,8 (dodicivirgolaotto).

90A1823

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Foggia

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 8189 del 22 dicembre 1989, esecutivo a norma di legge, ha deliberato alle condizioni espresse nel parere del C.U.R. n. 302 del 12 maggio 1989, la variante al piano regolatore generale adottata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78, dal comune di Foggia con delibere di giunta municipale n. 151 del 26 gennaio 1987 e di consiglio comunale n. 39 del 27 marzo 1987 relativa alla costruzione della scuola elementare «Varlaro Zuretti».

90A1802

Variante al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Brindisi

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 59 del 24 gennaio 1990, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di approvare, a conclusione dell'iter già attivato con la deliberazione di giunta regionale n. 871/80, la variante generale al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale della provincia di Brindisi relativo agli agglomerati di Brindisi, Ostuni, Fasano e Francavilla Fontana.

90A1803

REGIONE MARCHE

Variante al piano regolatore generale del comune di Falconara Marittima

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 marzo 1990, n. 917, è stata approvata, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e con la procedura prevista dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, la variante al piano regolatore generale del comune di Falconara Marittima (Ancona) adottata con delibere consiliari n. 261 del 28 ottobre 1989 e n. 415 del 29 settembre 1989, alle condizioni poste dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona e con la prescrizione che la sede viaria dovrà risultare priva di manto di asfalto.

90A1804

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 24 marzo 1990 concernente: «Piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma del luglio 1987 nella regione Marche». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1990).

All'art. 1 dell'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 7, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Si autorizza a favore della regione Marche la spesa di lire *16.785 milioni*...», leggasi: «Si autorizza a favore della regione Marche la spesa di lire *17.585 milioni*...».
Al successivo art. 2, riportato alla stessa pagina, medesima colonna, dove è scritto: «... ai fini dell'approvazione comunale dei progetti degli interventi di cui al precedente *art. 2*», leggasi: «... ai fini dell'approvazione comunale dei progetti degli interventi di cui al precedente *art. 1*».
Al secondo comma dell'art. 5, riportato alla pag. 8, prima colonna, dove è scritto: «*Le prefetture* di Ascoli Piceno *e Pesaro dovranno* completare l'inoltro degli elenchi...», leggasi: «*La prefettura* di Ascoli Piceno *dovrà* completare l'inoltro degli elenchi...».

90A1836

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000